



Prefettura dell'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PREFETTURA DELL'AQUILA ED IL COMUNE SULMONA (AQ) PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO.

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

PRESO ATTO della applicazione del D. Lgs. 7/4/2003 n. 85, conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari Interni e Giustizia dell'UE del 4/3/2022, n. 2022/382, che ha disposto l'attivazione per la prima volta della Direttiva 2001/55/CE, la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell'Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore;

CONSIDERATO che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

CONSIDERATO che il Prefetto di L'Aquila è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di L'Aquila le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare strutture le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari;

VISTO l'art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

VALUTATO che l'art. 2 della Legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi



Prefettura dell'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo

le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

VISTO che l'art. 6 della Legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTO l'art. 15 della Legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 5 comma 6 lettera c) del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che, in attuazione dell'art. 12 della Direttiva sugli appalti pubblici n. 2014/24/UE, dispone che un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quando: a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti all'accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

RICHIAMATE, al riguardo, le diverse pronunce dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (tra cui, determinazione A.N.A.C. n. 7 del 21 ottobre 2010, delibera n. 567 del 31 maggio 2017, pareri AG/07/15/AP e AG 34/16/AP) e della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sentenze nn. 7082/2020, 1132/2018, 6014/2013) secondo cui l'art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che, all'art. 3, detta disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 5 del citato articolo 3 secondo cui "i cittadini ucraini di



Prefettura dell'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo

(..) possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente”;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 6378 del 02.03.2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con cui è stata richiamata l'attenzione dei Prefetti circa la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini ucraini in ingresso sul territorio nazionale (prevalentemente donne e bambini) in fuga dal conflitto in atto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina recata dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con D.M. 29.01.2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso ad accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;

VISTE, altresì, le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, con circolare 24964 del 24 agosto 2021 e n. 9959 del 03 settembre 2021 in ordine alla possibilità di sottoscrivere i citati accordi di collaborazione con gli enti locali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, al fine di gestire l'accoglienza, con fattivo contributo degli enti locali stessi secondo la disciplina del sistema CAS e con oneri a carico del Ministero;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, prot. n. 15709 dell'8 marzo 2022 che ha ribadito la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione tra i Comuni e la Prefettura, al fine di affidare direttamente ai Comuni stessi la gestione dell'accoglienza con oneri a carico del Ministero dell'Interno;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle funzioni e compiti della Prefettura e degli Enti locali in premessa, ricorrano le condizioni per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e dell'art. 5 comma 6 del Codice dei contratti;

RILEVATO che le attività disciplinate dal presente accordo-convenzione sono riconducibili alla categoria dei “Servizi Sociali” e, pertanto, trovano applicazione, anche nel caso di appalto a terzi da parte degli enti locali, le norme previste dagli artt. 140 e seguenti del Codice dei contratti;

DATO ATTO che on prefettizia prot. n. 12438 del 4.3.2022 tutti i comuni della Provincia dell'Aquila sono stati invitati a manifestare la disponibilità a sottoscrivere accordi di collaborazione con la Prefettura, con oneri a carico del Ministero dell'Interno, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini;



Prefettura dell'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo

VISTA la disponibilità in tal senso manifestata dal Comune di Sulmona (AQ) con nota prot. n. 10806 del 14.03.2022;

CONSIDERATO, dunque, che la Prefettura dell'Aquila ed il Comune di Sulmona (AQ), per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini ucraini che sono in fuga dal conflitto bellico, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021 intendono dar vita ad un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di "prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi";

VISTA la nota protocollo n. 15508 del 21.03.2022 con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione lo schema dell'Accordo - Convenzione e relativi allegati, in merito al servizio indicato in oggetto, con invito a far conoscere il proprio avviso in proposito;

VISTA la nota n. 10214 del 25.3.2022 con la quale il predetto Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha preso atto dell'accordo in questione e del relativo quadro prestazionale, rispondente allo schema di capitolato approvato con D.M. 29.1.2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila C.F. 80003810662 con sede legale in L'Aquila Corso Federico II n. 9 rappresentata dalla Dott.ssa Franca Santoro, Dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

(di seguito, Prefettura)

E

Il Comune di Sulmona C.F. 00181820663 con sede legale in Sulmona in Via Mazara n. 21 nella persona del Dott. Gianfranco Di Piero Sindaco pro tempore

(di seguito, Comune)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente accordo regola complessivamente il soddisfacimento integrale di un interesse pubblico comune e fissa nel contempo i rapporti economici tra la Prefettura e il Comune, definendo gli interventi e le attività gestionali che dovranno essere realizzate.
2. Il Comune si impegna ad accogliere un numero orientativo di n. 15 cittadini ucraini presso le strutture appositamente individuate, in possesso dei prescritti requisiti di abitabilità ed agibilità:



Prefettura dell'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo

N.	Denominazione Struttura	Comune	Località	Proprietà	n. posti totali
1	N. 7 alloggi contraddistinti dai seguenti numeri: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53.	Sulmona		Comune Sulmona	15

3. Il Comune si rende inoltre disponibile a garantire, mediante ricorso a soggetti terzi, le prestazioni di accoglienza dettagliate nelle specifiche tecniche, nonché nello schema di capitolato d'appalto approvati con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021 in quanto compatibile, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, fatta salva la possibilità per le parti di concordare specifiche deroghe al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022.
4. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS per singole unità abitative, sino a n. 50 posti complessivi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. L'organizzazione dei servizi è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
5. Il Comune si impegna ad avviare sin da subito le procedure per l'affidamento della gestione delle strutture che dovessero rendersi disponibili all'esito della gara secondo il capitolato d'appalto e le specifiche tecniche allegate.
6. I contratti stipulati dal Comune in attuazione del presente Accordo dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Prefettura, la quale si riserva di procedere alle verifiche che potrebbe ritenere opportune anche in relazione a quanto contenuto nella Direttiva del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2015.

Articolo 2 - Beni immobili

1. I locali destinati all'accoglienza devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza.
2. Ove i locali di cui al comma 1 non fossero di proprietà comunale, è fatto obbligo di richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età, ai fini delle successive verifiche.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2022 con facoltà di rinnovo al permanere delle esigenze.



Prefettura dell'Aquila *Ufficio Territoriale del Governo*

2. L'accoglienza invece decorrerà materialmente da quando il Comune avrà perfezionato la procedura di individuazione del soggetto affidatario dei servizi e sarà quindi in grado di accogliere cittadini ucraini.
3. Nel corso dell'esecuzione della convenzione il Comune potrà individuare e proporre strutture aggiuntive o sostitutive di quella indicata purché dotate di requisiti di agibilità e abitabilità e di tutte le certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente, nonché, in relazione ad esigenze sopravvenute di necessità e urgenza, potrà ampliare la capienza delle strutture in essere. In tal caso le parti si riservano di procedere all'integrazione della presente convenzione mediante semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.

Articolo 4 - Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto dell'Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

Articolo 5 - Obblighi di collaborazione del Comune nello svolgimento dei controlli

1. Il Comune assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza svolti direttamente o tramite Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista



Prefettura dell'Aquila *Ufficio Territoriale del Governo*

nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Il Comune comunica alla Prefettura il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di altro soggetto responsabile del servizio secondo l'ordinamento proprio dell'Ente o altro soggetto deputato al controllo individuato nell'ambito del proprio personale in servizio, quale referente unico della Prefettura per l'esecuzione dell'accordo.
3. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del Decreto Interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017 ai fini del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione ad opera del Direttore dell'esecuzione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. È fatto obbligo al Comune di trasmettere quotidianamente all'Ufficio Immigrazione della Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle singole strutture al fine di consentire i controlli e le comunicazioni di legge al Ministero dell'Interno ed alla Questura.

Articolo 6 - Determinazione dell'importo e rimborsi

1. La Prefettura corrisponderà: per le singole unità abitative l'importo di € 22,77 oltre IVA se dovuta, (comprensivo € 0,15 per il costo dei pannolini per neonati - fino a 30 mesi), pro-capite pro-die nel caso si registri nel centro la presenza di minori sino a 30 mesi (come da indicazioni del Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 11667 del 23/04/2021).
2. A tali importi, per entrambe le tipologie innanzi specificate, si aggiunge quello del pocket money di € 2,50 pro-die pro-capite (fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare).
3. Saranno, altresì, rimborsate fino a concorrenza dell'importo dei costi sostenuti e con rendicontazione a parte:
 - ✓ le spese sostenute per la fornitura dei kit di ingresso per singolo migrante pari ad € 300,00 per il kit (con ricambio del kit di ingresso al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e/o viceversa);
 - ✓ € 5,00 per la scheda telefonica da erogare una sola volta;
 - ✓ € 1,80 pro-die pro-capite, per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico e farmaci e spese sanitarie.
4. Si rappresenta al riguardo che quest'ultimo importo € 1,80, pari ad un totale annuo di € 657,00 comprende anche le spese per farmaci e le spese per la salute (ad esempio visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.) per un valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona.
5. Le spese sostenute per la fornitura dei Kit di primo ingresso, per le schede telefoniche, per le spese per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico e farmaci e spese sanitarie saranno oggetto di separata rendicontazione, da effettuarsi entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
6. I servizi di accoglienza verranno affidati a soggetti terzi in base al capitolato d'appalto e alle specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, anche in deroga, informandone il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di aggiudicazione per il numero di soggetti effettivamente accolti, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi eventualmente riformulati come innanzi specificato.
7. Eventuali spese eccedenti detto limite massimo resteranno a carico del Comune.



Prefettura dell'Aquila *Ufficio Territoriale del Governo*

Articolo 7 - Liquidazione del rimborso

1. Il Comune trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento, la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017 nonché dichiarazione, firmata dal DEC, attestante la regolarità dell'esecuzione del contratto e della documentazione giustificativa prodotta dall'aggiudicatario del servizio. in conformità a quanto previsto dal citato decreto interministeriale.
2. La Prefettura provvede al ristoro bimestrale degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione, tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero dell'Interno e dietro presentazione di apposito rendiconto generale della spesa sostenuta.
3. La Prefettura – qualora se ne ravvisi la necessità per documentate esigenze gestionali dell'Amministrazione Comunale – potrà corrispondere, dietro presentazione di apposita richiesta e dopo aver effettuato i controlli di rito, acconti sull'importo massimo del rimborso stimato sulla base delle presenze rilevate, previa eventuale prestazione di adeguata fideiussione da parte del Comune.

Articolo 8 - Recesso dall'Accordo

1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Comune tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini ucraini ovvero l'adozione di diverse indicazioni in ordine all'accoglienza da parte del Ministero dell'Interno. In caso di recesso per giusta causa, il Comune ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.
2. La presente convenzione si intende risolta qualora venga meno il fine della cooperazione, volto a garantire l'adempimento della funzione di servizio pubblico d'interesse comune in parola.
3. Qualora il Comune intendesse presentare un progetto SAI la presente convenzione sarà rimodulata per facilitare il passaggio della procedura di accoglienza al sistema SAI.

Articolo 9 - Responsabilità

1. Il Comune è unico responsabile nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura anche in relazione alle prestazioni dei servizi, o parte di essi, resi in proprio e/o da soggetti terzi che potrebbero essere individuati dalla stessa Amministrazione
2. Il Comune solleva inoltre il Ministero dell'Interno nonché la Prefettura da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere a seguito di contenzioso fra la stessa Amministrazione Comunale e i soggetti terzi da essa individuati.
3. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura non hanno titolo alcuno per subentrare, anche solo eventualmente e/o provvisoriamente, nei rapporti contrattuali nascenti ed intercorrenti fra il Comune ed i possibili soggetti terzi individuati dalla stessa Amministrazione Comunale.



Prefettura dell'Aquila *Ufficio Territoriale del Governo*

4. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti prendono atto che la presente convenzione è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione della tracciabilità secondo quanto chiarito anche dall'ANAC e, pertanto, i pagamenti saranno esclusi dalla indicazione del C.I.G. Tuttavia, restano comunque soggetti a tracciabilità i flussi derivanti dall'eventuale acquisizione da parte del Comune di beni e/o servizi da soggetti terzi privati.
2. Il Comune si impegna, in tal caso, alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della normativa in materia di antimafia.
3. Per quanto sopra, si impegna, inoltre, entro sette giorni dalla stipula dei contratti di appalto, a comunicare alla Prefettura copia degli estremi dei conti correnti bancari dei soggetti terzi interessati su cui effettuerà i pagamenti, indicando le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto stesso.

Articolo 11 - Copertura assicurativa

1. A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture utilizzate direttamente o tramite terzi incaricati, il Comune si impegna a stipulare o far stipulare a carico di terzi interessati idonea polizza assicurativa.

Articolo 12 - Obblighi di riservatezza, patto di integrità e trattamento dei dati

1. Il Comune ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.
3. Il Comune è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Comune si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
5. Il Comune si impegna a sottoscrivere ed a far sottoscrivere ai propri appaltatori il Patto di Integrità del Ministero dell'Interno.

Articolo 13 - Registrazione

1. Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1,



Prefettura dell'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo

comma 1, lettera s) del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D. Lgs. n. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

L'Aquila, data del protocollo

per la Prefettura UTG dell'Aquila
IL DIRIGENTE DELL'U.C.G.F.A.C.S.G.
(Dott.ssa Franca Santoro)

per il Comune di Sulmona
IL SINDACO
(Dott. Gianfranco Di Piero)

Documento sottoscritto con firma digitale

Costituiscono parte integrante della presente Accordo i seguenti allegati:

- *Capitolato centri singole unità abitative fino a 50 posti approvato con D.M. 29.01.2021;*
- *All.1 bis - Specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);*
- *Allegato A tabella dotazione minima del personale;*
- *Allegato B stima costi di riferimento per i rimborsi;*
- *Patto di Integrità.*